



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, ALFIERI, BASSO, LA MARCA, MALPEZZI, MELONI, NICITA, PARRINI, RANDO e ROJC

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2024

Disposizioni per la concessione di contributi figurativi per le madri e i *caregiver* familiari

ONOREVOLI SENATORI. – Il sistema previdenziale in Italia penalizza i soggetti impegnati nel lavoro di cura. In modo particolare le madri, non tenendo in debito conto i sacrifici legati alla nascita o all'adozione di un figlio, il lavoro di cura necessario e la ricaduta in termini lavorativi e di crescita professionale. Ma lo stesso vale anche per chi è chiamato ad occuparsi dell'assistenza ad un familiare, coloro che abbiamo imparato a conoscere con il nome di *caregiver* familiari.

A partire da questa premessa, l'obiettivo del presente disegno di legge è di riconoscere un periodo di contribuzione figurativa aggiuntiva alle madri ai fini pensionistici, per ogni figlio, equiparando in questo modo l'Italia alla maggior parte dei Paesi europei. Allo stesso modo il disegno di legge mira a riconoscere fino a quattro anni di contributi in più per i *caregiver* familiari.

È compito del legislatore affrontare una delle principali urgenze in Italia, la denatalità. Il crollo demografico nel Paese non si arresta perché non siamo in grado ancora di produrre una politica che faccia sentire le famiglie al centro di un progetto per la promozione del « Sistema Paese ». Nei primi cinque mesi del 2023 sono nati appena 148.249 bambini contro i già esigui 150.315 dello stesso periodo del 2022.

L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha pubblicato le previsioni della popolazione italiana relative all'anno 2022. Non si tratta di un semplice aggiornamento rispetto al quadro dell'edizione 2021: il nuovo esercizio rivede sensibilmente al ribasso in particolare le dinamiche della fecondità. Il numero medio di figli per donna scende a 1,24, evidenziando una lieve flessione sul 2021 (1,25); la stima provvisoria elaborata

sui primi sei mesi del 2023 evidenzia una fecondità pari a 1,22 figli per donna. Dal 2008, anno in cui il numero dei nati vivi ha registrato il più alto valore dall'inizio degli anni Duemila, i nati residenti in Italia sono sistematicamente diminuiti. In termini assoluti, la riduzione medio-annua ammonta a circa 13.000 unità, quella relativa al 2,7 per cento. Rispetto al 2008 oggi si rilevano oltre 183.000 nascite in meno (-31,8 per cento).

Il presente disegno di legge si propone come strumento di tutela delle madri, riconoscendo, nel contributo di cura e nel sacrificio lavorativo profuso, il valore sociale della maternità. Solo in questo modo, infatti, si potrà auspicare un decisivo cambio di passo sia in termini di natalità, che di pari opportunità, che di tutela del lavoro.

La scelta di avere figli spesso obbliga le donne ad assentarsi dal lavoro per brevi o per lunghi periodi, a volte ripiegando forzatamente sul *part time* o su altre forme di lavori atipici, sino a dover decidere di lasciare il lavoro anche a causa dell'assenza di servizi sociali sul territorio, a partire dai nidi. Infatti in termini di accesso ad una occupazione e di progressione di carriera, retribuzione e stabilità del lavoro, le disuguaglianze tra generi sono ancora notevoli. Anche per questi motivi storici, la carriera assicurativa previdenziale delle donne è sempre più limitata rispetto a quella degli uomini e di conseguenza gli importi delle pensioni sono sempre più bassi e il lavoro familiare delle donne non è mai quantificato né riconosciuto dal punto di vista socio-previdenziale.

In un'ottica rivolta non solo al breve periodo si ritiene necessario introdurre il principio dell'impatto di genere nelle decisioni

da adottare sul sistema pensionistico. Fino alle riforme approvate sul finire dello scorso decennio, la previsione di requisiti più favorevoli per l'accesso alla pensione di vecchiaia ha rappresentato la principale forma di compensazione per le lavoratrici ai fini del riconoscimento del loro maggiore impegno nella gestione delle esigenze familiari e nei lavori di cura.

Appare pertanto giunto il momento di proporre alcune agevolazioni contributive per la maternità e la crescita dei figli perché se non si cambia la legislazione in materia pensionistica, questa sperequazione di genere e questa mancanza di attenzione dello Stato spingerà sempre più le donne a non aprirsi alla nascita di figli, con ripercussioni gravissime sul piano demografico.

Raccogliendo queste premesse, il presente disegno di legge vuole offrire un contributo, ancorché mirato, limitato e specifico, al raggiungimento di questi obiettivi dando un peso maggiore alla maternità, riconoscendo un periodo di contribuzione figurativa aggiuntiva alle mamme, per ogni figlio, ai fini pensionistici. Un modo concreto per aiutare le donne, penalizzate da carriere più frammentate e spesso anche da retribuzioni più basse.

Allo stesso modo il disegno di legge opera nei confronti del lavoro di cura fami-

liare, che nella maggior parte dei casi rappresenta un onere che ricade sulla popolazione femminile. Essere *caregiver*, per quanto possa essere impegnativo, non è un lavoro retribuito: pur trattandosi di una figura essenziale nella vita di tante persone bisognose di assistenza, il *caregiver* non è pagato per tali mansioni. La legge riconosce alcune agevolazioni, ma non viene riconosciuto adeguatamente l'effetto del lavoro di cura sulla carriera lavorativa.

Anche in questo caso si tratta di un problema quasi tutto al femminile: uno studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 2017 ha confermato che ogni donna, in Italia, dedica 36 ore settimanali ai lavori domestici, mentre gli uomini non vanno oltre le 14. Sono 22 ore di differenza e si tratta del divario maggiore tra tutti i Paesi industrializzati. Il carico aumenta notevolmente se in famiglia sono presenti membri fragili o bisognosi di cura.

Con il presente disegno di legge si chiede di compiere un primo passo significativo nel riconoscimento del ruolo sociale di cura e assistenza del *caregiver* familiare riconoscendo un anno di contributi in più ogni cinque anni di assistenza, fino a un massimo di quattro anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai fini del riconoscimento del valore sociale della maternità e del lavoro di cura, il presente disegno di legge reca disposizioni per la concessione di contributi figurativi per le madri, anche adottive, e per i *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 2.

(Concessione di contributi figurativi per le madri)

1. Ai fini dei trattamenti pensionistici delle iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che contengono una quota contributiva, nonché delle iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto alle madri un incremento dell'anzianità contributiva di un anno per la nascita o l'adozione di un figlio, fino ad un massimo di tre figli.

2. I benefici di cui al comma 1 si applicano per ogni figlio nato o adottato e sono aggiuntive rispetto agli altri periodi di contribuzione figurativa previsti in ragione della maternità dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sono utili per il diritto e l'anzianità contributiva di tutte le pensioni.

3. I benefici di cui al comma 1 si sommano alla contribuzione utile per il diritto

alla pensione a prescindere dalla collocazione temporale. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, ad ogni anno del beneficio è attribuito un valore pari al montante medio dell'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'evento della maternità o dell'adozione. Tali benefici sono inoltre riconosciuti anche in assenza di anzianità contributiva.

Art. 3.

(Concessione di contributi figurativi per i caregiver familiari)

1. Ai fini dei trattamenti pensionistici degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che contengono una quota contributiva, nonché degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto un anno di contributi in più ogni cinque anni di assistenza a un familiare disabile grave, fino a un massimo di quattro anni.

2. Tali benefici sono utili per il diritto alla pensione e l'anzianità contributiva. I benefici di cui al comma 1 si sommano alla contribuzione utile per il diritto alla pensione a prescindere dalla collocazione temporale. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, ad ogni anno del beneficio è attribuito un valore pari al montante medio dell'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.

3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'assistenza a un familiare disabile grave. Tali benefici sono inoltre riconosciuti anche in assenza di anzianità contributiva.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dagli interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente articolo. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dal presente comma non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata derivanti dalla lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientali dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e all'evasione contributiva e, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

€ 1,00